

I LABORATORI DELLA FORMAZIONE DECENTRATA
La mediazione obbligatoria: prime questioni processuali
Milano 5 maggio 2011
schema delle questioni ed esito della discussione ♦

riferimenti normativi e giurisprudenziali

- art.60 legge delega n.69/2009 (direttiva 2008/52/CE, artt. 38 a 40 dlgs n.5/2003, dm 23.7.2004 n.222 e n.223 contenenti i regolamenti previsti dagli artt. 38 e 39 del dlgs n.5/2003)
- dlgs n.28/2010
- art. 2 comma 16decies dl n.225/2010 (cd milleproroghe) come convertito dalla legge n.10/2011
- regolamento ministeriale 18.10.2010 n.180
- circolare ministeriale 4.4.2011

- ordinanza TAR LAZIO 12.4.2011, con la quale si solleva questione di legittimità costituzionale dell'art.5 del dlgs n.28/2010 in riferimento all'art.77 Cost. per eccesso di delega e dell'art.16 dello stesso dlgs in riferimento all'art.24 Cost. per mancanza di una *“adeguata conformazione della figura del mediatore”*

art.24 dlgs n.28/2010 primo comma

- “le disposizioni di cui all’**art.5** acquistano efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e **si applicano ai processi successivamente iniziati**”
 - il dlgs n.28 è stato pubblicato sulla G.U. il 5.3.2010, è quindi entrato in vigore il 20.3.2010, con conseguente efficacia della disciplina ex art.5 a partire dal **20 marzo 2011**, con l’**eccezione delle controversie in materia di condominio e di risarcimento danno da circolazione di veicoli e natanti**, per le quali il termine di efficacia è stato prorogato di dodici mesi dall’art.2 comma 16decies introdotto in sede di conversione del c.d. decreto milleproroghe
 - come individuare i procedimenti “iniziati successivamente ” alla data del 20 marzo 2011?
 - *a fronte delle varie soluzioni ipotizzabili per le varie tipologie di procedimento (introdotto con ricorso, con citazione, opposizione a decreto ingiuntivo) nella discussione è stata prospettata come soluzione unitaria il riferimento al primo momento di impulso dell’attore o del ricorrente, momento che sembra evocato dal termine “inizio”, utilizzato dal legislatore senza alcun richiamo alla pendenza della lite in senso proprio:*
 - *i procedimenti introdotti con citazione sarebbero quindi da considerare “iniziati” nel momento della richiesta di notificazione della citazione da parte dell’attore ¹,*

♦ Gli esiti della discussione sono riportati in carattere corsivo grassetto: al laboratorio hanno partecipato magistrati appartenenti a quasi tutte le sezioni civili del tribunale di Milano nonché ai tribunali di Aosta, Busto Arsizio, Lecco, Monza e Vigevano.

¹ Nelle riunioni delle sezioni I civile e VI civile del tribunale di Milano (tenutesi prima del laboratorio) si è ritenuto di seguire per i procedimenti introdotti con citazione una diversa interpretazione, identificante il momento iniziale del processo con quello della instaurazione del rapporto litigioso, vale a dire con il momento nel quale la notificazione può essere considerata compiuta per il destinatario.

- *i procedimenti introdotti con ricorso sarebbero quindi da considerare “iniziati” nel momento del deposito del ricorso,*
- *in particolare dovendosi quindi considerare “iniziati” dopo il 20.3.2011 solo i procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo emesso su ricorso del creditore depositato dopo il 20.3.2011*
- *(riguardo a quest'ultimo punto è emersa anche altra opzione (BICHI), la quale, richiamando la previsione ex art. 643 cpc 3° comma, individua la “pendenza” dal momento della notifica del ricorso e del decreto)*

art.5 dlgs n.28/201

- **comma primo: ambito delle “materie” soggette a mediazione obbligatoria**
- *l'orientamento dei presenti è parso in linea generale preferire interpretazioni “restrittive” dell'ambito della mediazione obbligatoria, tenuto conto del quadro costituzionale e degli orientamenti della Corte costituzionale in tema di legittimità della previsione normativa di condizioni di procedibilità delle domande giudiziali purchè la relativa disciplina sia ispirata al c.d. criterio di proporzionalità, consentendo alla parte di adire comunque la giurisdizione in tempi ragionevoli (prof. DITTRICH, BICHI)*
 - diritti reali:
 - solo le controversie in materia di diritti reali in senso stretto (ad es. accertamento esistenza, costituzione, azioni petitorie, azione per cancellazione ipoteca, azioni possessorie, per queste ultime vedi comma 4)
 - ovvero anche tutte le controversie in materia di immobili (ad es. relative a negozi traslativi aventi ad oggetto diritti reali)
 - (per la prima soluzione depongono il tenore letterale della norma e il carattere eccezionale della disciplina in materia di condizioni di procedibilità)
 - *la discussione non ha dato esiti univoci quanto alla preferenza per l'una o l'altra delle soluzioni, la questione verrà in particolare approfondita dalla sezione IV civile del tribunale di Milano*
 - *non ha trovato obiezioni il rilievo di BICHI sulla non applicabilità dell'art.5 in materia di diritti di proprietà industriale*
 - risarcimento danno da circolazione di veicoli e natanti
 - coesistenza della condizione di procedibilità ex art.5 e della condizione ex art.145 dlgs n.209/2005? la dottrina prevalente propende per la coesistenza, rilevando la consequenzialità tra i due adempimenti precontenziosi
 - *la questione -non ancora attuale dato il rinvio al 20.3.2012 della obbligatorietà della mediazione per le controversie in esame- non è stata oggetto di approfondimenti nella discussione*
 - risarcimento danno da responsabilità medica:
 - si è evidenziato che la norma non fa riferimento alla responsabilità c.d. sanitaria, il che escluderebbe dal campo della mediazione obbligatoria le azioni risarcitorie nei confronti di strutture sanitarie e vi ricondurrebbe le sole azioni nei confronti del singolo medico (per la prima soluzione depone il tenore letterale della norma e il carattere eccezionale della disciplina in materia di condizioni di procedibilità)
 - *nella discussione si è evidenziato (SPERA) che la responsabilità della struttura sanitaria è normalmente riferita a condotte mediche e che quindi la distinzione appare di difficile applicazione*

- contratti assicurativi:
 - solo le controversie riguardanti patologie contrattuali o tutte le controversie nelle quali si azioni una garanzia assicurativa? la dottrina è divisa (cfr. PORRECA, DITTRICH), sembra che nominando il contratto il legislatore intenda riferirsi al rapporto
 - *la discussione non ha dato esiti univoci quanto alla preferenza per l'una o l'altra delle soluzioni, la questione verrà approfondita dalle sezioni interessate al tema*

- contratti bancari e finanziari:
 - identiche problematica e risposte
 - l'esperimento della mediazione obbligatoria è alternativo nella materia bancaria al ricorso al c.d. Arbitro bancario (art.128bis T.U.B., introdotto con la legge 28.12.2005 n.262), nella materia dei contratti finanziari al ricorso alla Camera di conciliazione ed arbitrato presso la CONSOB (dlgs n.179/2007, la Camera è stata istituita con regolamento CONSOB 16763 del 29.12.2008)
 - *la discussione ha evidenziato:*
 - *la difficoltà di individuazione dei “contratti finanziari” (DITTRICH), in particolare la disciplina di cui al T.U.I.F. riguardando una grande varietà di ipotesi (cfr. ad es. il caso dell'OPA);*
 - *la sicura distinzione tra contratti bancari e rapporti fideiussori accessori ai primi, con conseguente non applicabilità ai rapporti fideiussori della disciplina ex art.5 (riunione sezione VI civile tribunale Milano)*

➤ cumulo successivo di domande

- l'obbligo di mediazione riguarda anche la parte che “intende esercitare” nel giudizio già instaurato ulteriori domande ricadenti nelle materie di cui all'art.5 comma primo (convenuto: riconvenzionale e chiamata di terzo; attore: *reconventio reconventionis*; terzo chiamato e interveniente: ulteriori domande)?
- o, invece, l'obbligo di mediazione riguarda la sola domanda introduttiva del giudizio?
- per la seconda soluzione propende la maggioranza della dottrina (cfr. DALFINO, DITTRICH, MINELLI, PORRECA, SCARSELLI, SOLDATI; *contra* SANTANGELI), sul rilievo letterale della previsione di specifica eccezione solo da parte del convenuto alla prima udienza e su quello sistematico della scarsa utilità della prima soluzione nonchè del contrasto di tale soluzione con il principio di ragionevole durata ex art.111 cost
- *l'orientamento dei presenti è parso in linea generale preferire la seconda soluzione, anche sul rilievo del criterio di c.d. proporzionalità già sopra citato*
- *rispetto a tale conclusione è stata anche prospettata (MIGLIACCIO) la variante per la quale l'obbligo di mediazione ricorrerebbe comunque laddove la prima domanda non rientri nel campo di applicazione dell'art.5 e quella successiva invece vi rientri (ad es. domanda esercitata dal medico per la condanna del cliente al pagamento del compenso professionale, domanda riconvenzionale del paziente per accertamento di responsabilità medica, con la proposizione della riconvenzionale scatterebbe comunque l'obbligo di mediazione): tale variante è stata però considerata non soddisfacente da altri partecipanti alla discussione (BICHI, RIVA CRUGNOLA), che hanno fatto riferimento anche per questo caso al tenore letterale della norma e al*

principio di ragionevole durata del processo riaffermando la soluzione per la quale l'obbligo di mediazione riguarda la sola domanda introduttiva del giudizio

- *con riferimento alle questioni in esame è stata sottolineata (SPERA) la necessità di maggior rigore nella valutazione dei presupposti di ammissibilità delle domande riconvenzionali ex art.36 cpc*

➤ **comma primo: esperimento della mediazione quale condizione di procedibilità, eccezione, rilievo e sanatoria della improcedibilità**

- la prima udienza è momento preclusivo della eccezione e del rilievo di improcedibilità: quali conseguenze in particolare quanto al mancato rilievo officioso?
- *si è rilevato che -in assenza di eccezione della parte convenuta- il mancato rilievo officioso, quand'anche venisse fatto oggetto di uno specifico motivo di impugnazione, rimarrebbe privo di pratico effetto, non dovendosi dar luogo alla rimessione della causa al primo giudice e non essendo ragionevole che l'esperimento della mediazione venga svolto per la prima volta in appello (prof. DITTRICH)*
- *si è prospettato che la prima udienza vada intesa in senso strettamente cronologico (BICHI), contra si è rilevato (RIVA CRUGNOLA) che gli adempimenti di prima udienza potrebbero essere differiti ad ulteriore udienza successiva, ad esempio per consentire alle parti di verificare la possibilità di intese conciliative, cosicché sembra opportuno che il momento preclusivo vada individuato con il compimento delle attività di prima udienza*
- sanatoria della improcedibilità nel caso di mediazione iniziata ma non conclusa (per mancato decorso dei quattro mesi di durata massima di cui all'art.6): differimento dell'udienza fino alla scadenza del termine di quattro mesi di durata massima della mediazione
- *si è evidenziato (prof. DITTRICH) che la norma consente la contemporanea pendenza del termine a comparire e del procedimento di mediazione, come del resto ricavabile anche dal terzo comma dell'art.5, che espressamente consente la trascrizione della domanda giudiziale indipendentemente dallo "svolgimento della mediazione"*
- sanatoria della improcedibilità nel caso di mediazione non iniziata: assegnazione di termine di quindici giorni alle parti per la presentazione della domanda di mediazione, con analogo differimento dell'udienza tenuto conto del termine di durata massima del procedimento di mediazione di quattro mesi ²
 - il termine di quindici giorni non è dichiarato perentorio dalla norma, nè il legislatore ha dettato specifica disciplina circa le sorti del processo nel caso nessuna delle parti risulti aver presentato domanda di mediazione entro la successiva udienza: la maggior parte della dottrina ritiene che l'interpretazione sistematica del dlgs (vale a dire l'intera *ratio legis*) imponga in questo caso l'accertamento della improcedibilità della domanda e la definizione del processo con sentenza di rito in tal senso (cfr. CALIFANO, DITTRICH, MINELLI, SANTANGELI)
 - ancora la maggior parte della dottrina ritiene che se entro la successiva udienza la domanda di mediazione sia stata comunque presentata (pur non rispettando il termine di 15 giorni assegnato dal giudice) non possa invece accertarsi

² Il termine di quattro mesi è espressamente dichiarato dal secondo comma dell'art.6 di natura non processuale e quindi non è soggetto alla sospensione feriale.

l'improcedibilità (trattandosi appunto di termine non perentorio) e si debba eventualmente prendere atto della pendenza del termine di quattro mesi di durata massima del procedimento di mediazione, con eventuale ulteriore differimento della udienza (cfr. DALFINO, MINELLI)

- *la discussione ha evidenziato altre soluzioni sul secondo punto di cui sopra, prospettate nelle riunioni delle sezioni civili del tribunale di Milano I (fissazione di una udienza entro 20/30 giorni dalla prima per la verifica del rispetto del termine di 15 giorni assegnato alla prima udienza e, in caso di mancato rispetto del termine, dichiarazione di improcedibilità della domanda) e VI (dichiarazione di improcedibilità della domanda nel caso nel quale la domanda di mediazione sia stata presentata dopo la scadenza del termine assegnato dal giudice e “in termini a tal punto tardivi da non aver reso possibile il compimento del procedimento di mediazione entro l'udienza differita”), alle quali è stato obiettato (RIVA CRUGNOLA) che la prima si scontra con il dato testuale dell'art.5 e che la seconda configura una perentorietà del termine non prevista dalla norma*

- ipotesi di procedimento di mediazione esperito dall'attore e nel quale -a seguito di espressa dichiarazione del convenuto di non adesione- la segreteria dell'organismo abbia rilasciato (come previsto dai regolamenti di taluni organismi di mediazione) una attestazione di conclusione del procedimento per mancata adesione della parte invitata, senza quindi lo svolgimento di alcuna sessione avanti un mediatore: la circolare ministeriale 4.4.2011 ha specificato che “*la mancata comparizione anche del solo attore dinanzi al mediatore impedisce di ritenere correttamente iniziato e proseguito il procedimento di mediazione*”, conclusione questa criticata dalla dottrina, la quale ha evidenziato come, al contrario, “*nessuna norma del dlgs n.28/2010 dispone che, ai fini dell'assolvimento della condizione di procedibilità in caso di mancata adesione della controparte al tentativo, sia depositato in giudizio un verbale redatto dal mediatore che attesti la mancata comparizione in sede di primo incontro di mediazione*” e che, quindi, “*in base ad un canone di proporzionalità, è sufficiente depositare un atto dell'organismo di conciliazione con cui si attesti la presentazione della domanda di mediazione e la mancata adesione della controparte al tentativo di mediazione*” (CAPONI)

➤ **comma secondo: conciliazione c.d. sollecitata dal giudice o “delegata”**

- l'invito a procedere alla mediazione può essere rivolto dal giudice alle parti anche in grado di appello ma prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni, in caso di adesione delle parti all'invito, si innescano meccanismi di assegnazione di termine di 15 giorni e di differimento dell'udienza analoghi a quelli del primo comma
 - l'adesione -secondo l'opinione prevalente- può essere manifestata dal rappresentante tecnico senza necessità di presenza della parte personalmente
 - il mancato esperimento della mediazione sollecitata -una volta che le parti vi abbiano aderito- non pare comportare conseguenze di improcedibilità del processo, in assenza di specifica previsione in materia

➤ esclusione dell'obbligo di mediazione

- **comma terzo:** “lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari nè la trascrizione della domanda giudiziale”:
 - nonostante la non chiarissima formulazione della norma, una interpretazione costituzionalmente orientata impone di leggerla nel senso che la proposizione di azione cautelare *ante causam* non richiede l'esperimento di mediazione
 - per l'introduzione del successivo giudizio di merito è possibile l'applicazione estensiva della disciplina di cui all'art.669octies cpc comma quarto, dettata espressamente per le controversie individuali di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni?
 - *la discussione ha evidenziato concordia sulla non operatività dell'obbligo di mediazione rispetto ai procedimenti cautelari ante causam e rispetto al procedimento di atp ex art.696 cpc, da ricondurre al genus dei procedimenti urgenti: quanto al procedimento per consulenza tecnica preventiva ex art.696bis cpc, di per sé esperibile anche in assenza del requisito dell'urgenza, la maggior parte dei presenti ha ritenuto che -nella prospettiva di una interpretazione costituzionalmente orientata- la stessa finalità dell'istituto nonché il fatto che non si tratti di un processo di cognizione in senso proprio imponga di sottrarlo all'obbligo di mediazione, essendo incongruo sottoporre alla condizione di procedibilità rappresentata dall'esperimento di mediazione un procedimento a sua volta preordinato “ai fini della composizione della lite”, come indicato dalla rubrica dell'art.696bis*
 - *si è peraltro rilevato che la disciplina di cui al dlgs n.28 non prevede esclusione dell'obbligo di mediazione per il caso nel quale l'introduzione della domanda giudiziale sia stata preceduta da procedimento ex art.696bis cpc rimasto senza esiti conciliativi: tale mancata previsione è apparsa irragionevole*
- **comma quarto:**
 - procedimenti per ingiunzione e relativa opposizione: la condizione di procedibilità non opera “fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione”: come si atteggiano in questi procedimenti il rilievo d'ufficio e l'eccezione di parte relativi alla carenza della condizione di procedibilità?
 - *la discussione ha evidenziato come il procedimento monitorio e il procedimento di opposizione siano in sostanza “sottratti” all'obbligo di mediazione fino all'udienza, del procedimento di opposizione, nella quale il giudice pronunci sulle istanze ex artt. 648 e 649 cpc ³: solo dopo tale pronuncia il giudice potrà quindi rilevare d'ufficio o su sollecitazione di parte ⁴*

³ Per la verità la norma si riferisce alla “pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione” e non all'udienza nella quale il giudice si pronuncia su tali istanze, così potendo indurre il dubbio relativo al caso di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo disposta nello stesso decreto ex art.642 cpc sempre su istanza del ricorrente: caso nel quale, peraltro, concludere nel senso dell'obbligo per il ricorrente di esperimento del procedimento di mediazione dopo l'emanazione del decreto pare risultato interpretativo disomogeneo rispetto alla complessiva disciplina di cui al comma in esame (e contrastante con la Relazione illustrativa al dlgs n.28, secondo la quale la mediazione può trovare spazio “all'esito della fase sommaria, quando le esigenze di celerità sono cessate, la decisione sulla concessione dei provvedimenti esecutivi è stata presa e la causa prosegue nelle forme ordinarie”).

⁴ Data la peculiare struttura del giudizio di opposizione e l'insorgere dell'obbligo solo successivamente all'introduzione di tale giudizio, sembra che il rilievo della mancanza della condizione di procedibilità (o, meglio, la richiesta di assegnazione di termine per l'esperimento del procedimento di mediazione divenuto *medio tempore* obbligatorio) possa essere svolto da ciascuna delle due parti.

la mancanza della condizione di procedibilità, assegnando il termine di quindici giorni previsto dal primo comma dell'art.5 e differendo la trattazione a successiva udienza che tenga conto del termine massimo di quattro mesi del procedimento di mediazione

- *nel corso della discussione ci si è interrogati sulla ipotesi (di fatto scarsamente ricorrente nella pratica) nella quale, una volta introdotta l'opposizione, l'opposto non svolga alla prima udienza istanza ex art.648 cpc o, viceversa, essendo il d.i. già provvisoriamente esecutivo ex art.642 cpc, l'opponente non svolga nella prima udienza istanza ex art.649 cpc: sono state prospettate diverse soluzioni interpretative (invito del giudice alle parti, alla prima udienza, a formulare in tale sede le eventuali istanze ex artt. 648, 649 cpc, onde consentire il maturare nella fase iniziale del processo dell'obbligo di mediazione e il conseguente differimento; in senso contrario, prosecuzione ordinaria del processo, rispetto al quale l'obbligo di mediazione non può dirsi essere scattato ai sensi del terzo comma in esame), soluzioni sulle quali non si è formata un'opinione condivisa e che paiono quindi richiedere ulteriori approfondimenti*

art.12 dlgs n.28/2010

➤ omologazione del verbale di accordo

- di competenza⁵ del presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l'organismo di conciliazione⁶, viene pronunciata su istanza di parte al solo fine dell'efficacia esecutiva dell'accordo (diversamente dall'autenticazione delle sottoscrizioni prevista dall'art.11 comma terzo al fine della trascrizione nei registri immobiliari)
- ha ad oggetto la "regolarità formale" del verbale, vale a dire:
 - sottoscrizione delle parti e del mediatore,
 - certificazione dell'autografia delle sottoscrizioni delle parti ad opera del mediatore ex art.11,
 - provenienza del verbale da un Organismo iscritto nel Registro ex art.16,
 - indicazione nel verbale degli estremi di tale iscrizione ex art.9 comma terzo dm 180/2010,
 - riconducibilità dell'accordo all'ambito della mediazione ex art.2, vale a dire a "una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili",
- e la non contrarietà del contenuto dell'accordo all'ordine pubblico e a norme imperative
- secondo la prevalente dottrina il procedimento segue il rito camerale (BOVE, FABIANI, MINELLI), nella variante senza contraddittorio con pronuncia del decreto di *exequatur* o di rigetto dell'istanza sulla base del solo ricorso della parte interessata (BATTAGLIA), non ravvisandosi contrapposizione di interessi
- in caso di diniego della omologazione ex art.13 del dm 180/2010 il giudice "trasmette al responsabile e all'organismo copia del provvedimento di diniego"

⁵ Secondo la dottrina si tratta di competenza inderogabile (BATTAGLIA, CANALE).

⁶ Nel caso di controversie transfrontaliere di cui all'art.2 della direttiva 2008/52/CE ("in cui almeno una delle parti è domiciliata o risiede abitualmente in uno Stato membro diverso da quello di qualsiasi altra parte") la competenza è del presidente del tribunale nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.

- nulla è previsto quanto alla impugnabilità del provvedimento del presidente:
 - parte della dottrina ritiene il provvedimento reclamabile avanti la corte d'appello in applicazione analogica dell'art.739 cpc (FABIANI) ovvero avanti il tribunale in applicazione analogica dell'art.825 terzo comma cpc (BATTAGLIA, BOVE, DALFINO, MINELLI): le due soluzioni portano anche a un diverso regime del termine per la proposizione del reclamo (dieci giorni nel primo caso, trenta nel secondo)
 - è anche discusso se la legittimazione al reclamo spetti solo alla parte ricorrente, per il caso di diniego, ovvero possa essere ravvisata anche per l'altra parte dell'accordo, per il caso di accoglimento del ricorso (BATTAGLIA)

- *le varie questioni in tema di omologazione non sono state oggetto di approfondimento nella discussione: si è rilevato che il presidente del tribunale di Milano ha delegato i presidenti delle varie sezioni civili -ciascuno in relazione alle materie tabellarmente assegnate alla propria sezione- ai provvedimenti in esame*

artt. 11 e 13 dlgs n.28/2010

➤ **proposta del mediatore, regolamento delle spese processuali**

- il coordinamento tra l'art.11 e l'art.13 è uno dei punti più spinosi dell'intera disciplina, posto che la ricostruzione dell'attività del mediatore in termini "facilitativi" -ricavabile dall'intero sistema del dlgs e in particolare dalle definizioni di cui all'art.1- si pone in contrasto con la "comparabilità" tra proposta e dispositivo della sentenza successiva, comparabilità che presuppone invece la ricostruzione dell'attività del mediatore in termini "aggiudicativi":
 - parte della dottrina ne trae la conseguenza della necessità che, nel solo momento della formulazione della proposta, il mediatore agisca secondo canoni appunto "aggiudicativi", così da rendere possibile la comparazione tra proposta e sentenza disciplinata dall'art.13 come rilevante ai fini della (innovativa e "rovesciata") distribuzione delle spese di lite (DELFINI, MONTELEONI,SANTI)
 - altra parte della dottrina ritiene tale prospettiva contrastante con l'intero impianto del dlgs e connota quindi in senso "facilitativo" anche la formulazione della proposta da parte del mediatore, ricavandone la conclusione della prevedibile rarità di proposte effettivamente confrontabili con il dispositivo della successiva sentenza, con conseguente scarsa incidenza della disciplina ex art.13 (CAPOBIANCO)

- *i temi relativi alla incidenza della proposta del mediatore sul regime delle spese processuali non sono stati dibattuti nel corso della discussione e sono quindi riservati a ulteriori approfondimenti: è stata comunque sottolineata (DITTRICH) l'oscurità del richiamo agli artt. 92 e 96 cpc contenuto nell'art.13*

schema redatto da elena riva crugnola, tribunale di milano